

**REGOLAMENTO D'ESERCIZIO PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'A.F.V. "VALPIANA"
-Revisione anno 2023-**

Art. 1

L'Azienda Faunistico-Venatoria "Valpiana" di Frontone (di seguito denominata "AFV"), è organismo associativo sorretto dalla partecipazione dei proprietari terrieri, dei residenti e degli utenti nella zona inclusa nel comprensorio. Essa è finalizzata alla programmazione e pianificazione del prelievo venatorio ed alla conservazione del patrimonio faunistico tipico, anche attraverso l'applicazione di specifiche tecniche di incremento della fauna, e rifugge da qualsiasi scopo di lucro. L'A.F.V. è parte integrante dell'Azienda Speciale Consorziabile del Catria.

Art. 2 Finalità dell'AFV sono:

- a) l'incremento della fauna selvatica;
- b) il miglioramento dell'ambiente naturale;
- c) il ripristino delle colture agricole atte a favorire la sosta, la irradiazione ed il ripopolamento delle specie protette e cacciabili;
- d) l'eventuale immissione, a scopi sperimentali, di altre specie di animali secondo un progetto ed un piano gestionale dettato dagli Organi Competenti;
- e) la gestione delle riserve di caccia e delle aree destinate al ripopolamento.

Art. 3

Gestione dell'AFV.

- a) La gestione dell'AFV è demandata alla Commissione Amministratrice dell'Azienda Speciale Consorziabile del Catria (in seguito denominata CD), il cui Presidente svolge anche la funzione di Direttore dell'AFV;
La suddetta Commissione, con opportuna motivata deliberazione, può stabilire a sua volta di demandare a gestione dell'AFV ad un Consiglio Direttivo, composto da:
 - a. Dal direttore designato;
 - b. Dai membri del CD in rappresentanza dei proprietari terrieri;
 - c. Da due esponenti dell'AFV eletti dai soci aventi diritto;
 - d. Da un membro esterno – esperto in materia di caccia, di nomina del Direttore;
 - e. Da un responsabile nominato dal Direttore tra i dipendenti dell'Azienda Speciale Consorziabile del Catria.

Art. 4

Hanno diritto di accesso all'AFV per esercitare la caccia e le altre attività consentite nel rispetto di leggi e regolamenti e purché in regola con i requisiti necessari, le seguenti categorie di persone:

- a) I soci dell'AFV che siano in regola con il pagamento della tassa annua di ammissione;
- b) I cacciatori proprietari/conduttori di terreni ricadenti nell'AFV (utenti delle rispettive Università o Comunanze o Enti) o residenti all'interno di un Comune membro dell'Azienda Speciale Consorziabile del Catria.
- c) I cacciatori ammessi su richiesta dei soci o aventi presentato istanza di ammissione. Potranno essere ammessi previo comunque parere positivo da parte del Direttore.

- d) Gli ospiti esterni ammessi su richiesta dei soci. Gli ospiti potranno essere ammessi ad ogni giornata di caccia per un massimo di 2 (due) per ogni socio, previo comunque parere positivo del CD e rilascio del permesso da parte del Direttore.

Ad ogni giornata di caccia non potranno comunque essere ammessi più di 100 presenti collettivamente (tra soci e ospiti).

Per l'ammissione a socio, il cacciatore dovrà versare una quota annuale stabilita per l'anno 2023 in € 10,00. Anche gli ospiti esterni hanno l'obbligo di pagare la quota di socio.

Art. 5

Spetta al CD:

- a) la predisposizione del piano annuale di consistenza, utilizzazione e ripopolamento della selvaggina in ottemperanza a quanto stabilito dagli Enti competenti (regione Marche e Provincia di Pesaro e Urbino);
- b) la messa a punto dei piani annuali di abbattimento;
- c) la scelta dei luoghi, le modalità ed i tempi di caccia;
- d) stabilire annualmente l'importo della tassa di ammissione, così come quello di compartecipazione delle spese, a carico dei soci.

Art. 6

La caccia entro l'AFV sarà regolata, oltre che dalla legge generale sulla caccia e dal calendario venatorio, dalle seguenti norme:

- a) la caccia alla selvaggina stanziale sarà regolata di anno in anno su proposta del Direttore con delibera del CD, tenuto conto della consistenza della stessa;
- b) la caccia alla selvaggina migratoria sarà regolata in maniera tale che l'esercizio della stessa non danneggi la selvaggina stanziale e le varie colture agrarie;
- c) l'esercizio della caccia sarà vietato in zone particolari delimitate da apposite tabelle;
- d) ogni avente diritto all'accesso nell'AFV sarà munito di uno speciale tesserino di riconoscimento personale (rilasciato dal Direttore) che dovrà essere vidimato di anno in anno;
- e) i contravventori al regolamento saranno sottoposti a sanzioni determinate annualmente dal CD.

Art. 7

La sorveglianza dell'AFV sarà effettuata da guardie venatorie volontarie che saranno coordinate dal Direttore. I soci e gli aderenti collaboreranno per il buon andamento dell'AFV come pure per il controllo del rispetto di tutte le norme. Quattro responsabili di settore all'AFV potranno sostituire la guardia venatoria in casi particolari e previo assenso del Direttore, e controllare il tesserino, ecc. Il loro rapporto al CD fa scattare i provvedimenti disciplinari in caso d'irregolarità.

Art. 8

Ogni socio e ogni aderente è responsabile in prima persona dei danni che possono essere arrecati nell'esercizio venatorio a persone e cose. Qualora il danneggiante non provveda al risarcimento previsto nei termini e nei modi deliberati dal CD, sarà sospeso dall'attività venatoria ed escluso dall'AFV a vita. L'AFV provvederà a stipulare una polizza assicurativa a

copertura dei danni prodotti dai cacciatori rimasti anonimi e dalla selvaggina alle colture in atto.

Art. 9

Ogni socio e/o ospite provvederà a sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna a rispettare la disciplina contenuta nel regolamento d'esercizio ed a sollevare il Direttore dell'AFV da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni causati. Per quanto non compreso nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni provinciali, regionali e nazionali in materia di caccia ed al codice civile e penale.

Art. 10

Il Direttore resta in carica per il tempo previsto dal regolamento regionale n. 41/95 e succ. mod., ossia per 10 (dieci) anni, salvo sostituzione nei casi previsti dall'art.10 del citato regolamento e nei seguenti casi:

- a) per dimissioni volontarie motivate ed accettate dal CD;
- b) per perdita della qualità di socio dell'AFV;
- c) per rimozione dovuta ad inadempienza e/o irregolarità nella gestione dell'AFV;
- d) nel caso in cui non venga a far più parte della Commissione Amministratrice dell'Azienda Speciale Consorziata del Catria.

La sostituzione sarà disposta con deliberazione motivata del CD ed il sostituto sarà scelto tra i soci dell'AFV, fermo restando la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale o Regionale.

Art. 11

Tutti i soci dovranno essere muniti di un tesserino, che, sottoscritto dal Direttore, dovrà essere esibito, ad ogni richiesta, nel corso dell'attività venatoria nell'ambito della Azienda, unitamente ai documenti di legge per l'esercizio della caccia.

Art. 12

La partecipazione ai piani di abbattimento esula da fini di lucro ed è subordinata al tesserino rilasciato dal Direttore. Saranno rilasciati appositi tesserini agli ospiti ammessi alle giornate di caccia.

Art. 13

Il Direttore (o suo delegato) provvederà a trascrivere in un apposito registro: data della battuta di caccia, nome e cognome dei partecipanti, numero dei capi uccisi e suddivisi per specie, eventuali dati relativi ai diversi individui uccisi (es. presenza di anelli e n., presenza e numero di targhette auricolari, ecc.).

Art. 14

Le battute di caccia che si svolgono all'interno del territorio dell'AFV si svolgeranno secondo le seguenti prescrizioni:

- il calendario venatorio sarà quello fissato all'inizio della stagione venatoria comunque non in contrasto con il calendario venatorio regionale e provinciale;

- le battute sono disciplinate dal Direttore coadiuvato dalle guardie venatorie, con precisa osservanza dei tempi di caccia che non dovranno superare le 6 (sei) ore per ogni giornata;
- durante la caccia è fatto divieto di sparare più di 3 (tre) colpi e di desistere dalla ricerca dell'animale eventualmente ferito;

- potrà essere esercitato un prelievo determinato annualmente in relazione alla consistenza faunistica, dai piani di abbattimento, che non preveda, comunque, l'abbattimento di più di una lepre per ogni giornata di caccia e comunque di non più di due lepri per ciascun socio cacciatore fino ad un massimo di 8 lepri annue per squadra;

Le squadre saranno composte da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti per battuta (1 conduttore di cani e 2 o più poste fino ad un massimo di 4 poste).

- ogni cacciatore è obbligato a raccogliere e rimuovere i bossoli delle cartucce da lui stesso utilizzate;

Resta inteso che ogni modifica alle suesposte modalità di svolgimento delle battute potranno essere adottate solamente su espressa richiesta del Direttore all'Amministrazione Provinciale o Regionale, la quale dovrà accordarne parere positivo.

Art. 15

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre:

1) essere titolare della licenza per l'esercizio della caccia;

2) presentare domanda al CD, domanda contenente dichiarazione di incondizionata accettazione delle norme del presente Regolamento e di uniformarsi a quelle transitorie. La domanda inoltre dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che l'aspirante socio si impegna incondizionatamente al pagamento delle tasse sociali ed assume tutti i doveri e gli impegni di socio.

Art. 16

Le ammissioni sono di esclusiva competenza del CD, il quale esaminate le domande, delibera a maggioranza, senza obbligo di motivazione in caso di rifiuto. Resta in capo al Direttore ammettere o meno nuovi membri nel caso in cui il numero degli associati sia ritenuto inferiore a quanto necessario per il buon andamento della AFV.

Art. 17

L'accettazione della domanda impegna il socio a tutti gli effetti dal giorno della sua ammissione al 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 18

I soci che non rinnoveranno la quota annuale vedranno decaduta la loro qualifica e, nel caso negli anni a venire intendano rientrare nell'AFV dovranno presentare apposita domanda.

Art. 19

Il pagamento della tassa di ammissione deve essere effettuato al momento dell'accettazione della domanda per i nuovi soci; quello della quota annuale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 20

Quando sia necessario far fronte ad una spesa straordinaria, alla quale non può essere provveduto con le entrate ordinarie, il CD potrà indicare una sottoscrizione volontaria tra i soci o ricorrere ad operazioni di credito bancario, o quant'altro all'uopo deciso.

Art. 21

Il socio che contravviene al presente Regolamento nonché alle disposizioni impartite dal CD potrà, su deliberazione del Consiglio stesso, essere sottoposto a sanzioni, che potranno arrivare sino alla sospensione temporanea dei propri diritti di socio, ma non dei doveri inerenti al pagamento degli oneri dovuti, nonché, in caso estremo, all'espulsione. La sospensione e la radiazione saranno automatiche qualora il socio sia andato incontro rispettivamente alla sospensione o al ritiro definitivo della licenza di caccia ad opera della competente Autorità Amministrativa.

Art. 22

Il socio che si rende responsabile dei danni al materiale sociale, con speciale riferimento al patrimonio faunistico, sarà tenuto a corrispondere i dovuti indennizzi nella misura che il CD riterrà opportuno stabilire. Qualora venisse accertato che il danno è avvenuto per indisciplina o negligenza, verranno inoltre applicate le sanzioni disciplinari previste dall'Art. 21.

Art. 23

Le multe e gli indennizzi dovranno essere pagati entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione; in difetto il socio non potrà esercitare i suoi diritti finché non avrà adempiuto ai suoi obblighi.

Art. 24

Il socio che comunque venga espulso con deliberazione del CD dovrà essere informato con lettera raccomandata firmata dal Direttore.

Art. 25

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Frontone, 29/08/2023